



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 19 giugno 2002 (26.06)
(OR. fr)

10106/02

PUBLIC 5

TRASPARENZA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
MAGGIO 2002

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel maggio 2002. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e la regola di voto;
- nell'**Allegato III** un estratto degli altri atti ¹ adottati dal Consiglio nel maggio 2002 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet al seguente indirizzo: ("<http://ue.eu.int>"), rubrica "Trasparenza", "Elenco degli atti del Consiglio".

Va notato che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: ("transparency@consilium.eu.int").

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

MAGGIO 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Procedura scritta completata il 3 maggio 2002			
Trasporti stradali		52/02, 53/02, 54/02, 55/02, 56/02, 57/02, 58/02	Astensione DK
Decisione del Consiglio relativa alla concessione da parte delle autorità del Regno dei Paesi Bassi di un aiuto a favore delle imprese che effettuano trasporti stradali	8032/02 + COR 1 + COR 1 REV1 (fr)		Unanimità
Decisione del Consiglio relativa alla concessione da parte delle autorità della Repubblica italiana di un aiuto a favore delle imprese che effettuano trasporti stradali	8033/02 + COR 1 + REV 1 COR 1 (fr)		Unanimità
Decisione del Consiglio relativa alla concessione da parte del governo francese di un aiuto a favore delle imprese che effettuano trasporti stradali	8034/02 + COR 1		Unanimità
2424° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 7 maggio 2002			
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche	PE-CONS 3620/02	59/02	Maggioranza qualificata

MAGGIO 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Decisione del Consiglio che autorizza il Lussemburgo ad applicare un'aliquota di accisa differenziata al gasolio a basso tenore di zolfo, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE	8120/02 + COR 1 (sv)		Unanimità
- Direttiva del Consiglio che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici - Regolamento del Consiglio che modifica temporaneamente il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di commercio elettronico	6373/02 + COR 1 (pt) + COR 2 (sv) + COR 3 (nl) + REV (fi) 6375/02 + COR 1 (nl) + COR 2 (sv) + REV 1 (fi)	60/02, 61/02, 62/02 63/02, 64/02, 65/02	Unanimità Unanimità
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità	PE-CONS 3621/02 + COR 1 (fr,nl,es,pt,fi)	66/02	Contro NL Maggioranza qualificata
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione	PE-CONS 3609/02	67/02	Maggioranza qualificata

MAGGIO 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Atti legislativi adottati in seguito alla seconda lettura del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n.95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (15.05.2002) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di garanzia finanziaria (15.05.2002) 2426° Consiglio "Mercato interno, consumatori e turismo" 21 maggio 2002 Regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune GALILEO Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)	Rif. docc. 8876/02 PE-CONS 3630/02 Rif. Doc. 8877/02 7637/02 + COR 1 (pt) PE-CONS 3611/02 PE-CONS 3616/02 + COR 1 (fi)	 68/02, 69/02, 70/02, 71/02, 72/02 73/02 74/02	Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata

MAGGIO 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorate a catena corta)	PE-CONS 3617/02 + COR 1 (fi)	75/02	Contro NL Maggioranza qualificata
2428° Consiglio "Agricoltura" del 27 maggio 2002			
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate	8791/02 + COR 1 + COR 2 (es) + COR 3 (nl)	76/02	Astensione FIN Maggioranza qualificata
2429° Consiglio "Sviluppo" del 30 maggio 2002			
Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari	PE-CONS 3628/02		Maggioranza qualificata

DICHIARAZIONE 52/02

Dichiarazione dell'Austria

"L'Austria appoggia pienamente la dichiarazione della Svezia.

Essa desidera inoltre sottolineare di aver approvato la decisione soltanto in considerazione della specificità della situazione e dell'importanza per gli Stati membri interessati. La delegazione austriaca si aspetta che in questioni per l'Austria parimenti delicate e importanti (quali ad esempio il regime transitorio per il traffico di transito) si adotti, nel processo decisionale, il medesimo atteggiamento di fiducia rafforzata."

DICHIARAZIONE 53/02

Dichiarazione della Danimarca

"La Danimarca fa rilevare che la procedura a norma dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato si applica soltanto in casi eccezionali e sottolinea che il provvedimento scade al più tardi alla fine del 2002."

DICHIARAZIONE 54/02

Dichiarazione della Finlandia

"La Finlandia fa rilevare che la procedura a norma dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato si applica soltanto in casi eccezionali e sottolinea che il provvedimento scade al più tardi alla fine del 2002."

DICHIARAZIONE 55/02

Dichiarazione della Grecia

"La Grecia ritiene che, in futuro, situazioni analoghe debbano essere trattate dal Consiglio allo stesso modo."

DICHIARAZIONE 56/02

Dichiarazione del Portogallo

"Il Portogallo ritiene che, in futuro, situazioni identiche debbano essere trattate dal Consiglio in modo analogo."

DICHIARAZIONE 57/02

Dichiarazione della Svezia

"La Svezia fa rilevare che la procedura ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato si applica soltanto in casi eccezionali.

La Svezia desidera ricordare le decisioni prese a Göteborg e a Barcellona. Conformemente alle decisioni prese a Göteborg "la strategia dell'Unione per lo sviluppo sostenibile è basata sul principio secondo cui gli effetti economici, sociali e ambientali di tutte le politiche dovrebbero essere esaminati in modo coordinato e presi in considerazione nel processo decisionale". Inoltre le conclusioni del Consiglio di Göteborg sottolineano l'importanza di "garantire prezzi giusti" in modo che questi riflettano meglio i costi reali delle diverse attività per la società per costituire un migliore incentivo per produttori e consumatori nel decidere quotidianamente quali beni e servizi produrre o acquistare.

Per di più a Barcellona il Consiglio europeo ha preso atto che la Commissione proporrà un quadro inteso a garantire che entro il 2004 i prezzi dei vari modi di trasporto rispettino meglio i costi per la società."

DICHIARAZIONE 58/02

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione si riserva il diritto di utilizzare i mezzi che le sono conferiti dal trattato, segnatamente per quanto riguarda la presenza di circostanze eccezionali richieste ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 CE."

DICHIARAZIONE 59/02

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione europea (Eurostat) si impegna a pubblicare esclusivamente aggregati riguardanti la zona euro e l'insieme degli Stati membri. Nel corso di un periodo di prova, i dati nazionali saranno trasmessi alla Direzione Generale degli affari economici e finanziari della Commissione europea e alla Banca centrale europea soltanto per contribuire alla valutazione della qualità. A tal fine, per garantire la riservatezza dei dati, saranno presi i necessari accordi tra, da un lato, Eurostat, in quanto autorità comunitaria ai sensi del regolamento 322/97 del 17 febbraio 1997, e, dall'altro, la Direzione generale degli affari economici e finanziari della Commissione europea e la Banca centrale europea.

La qualità dei dati nazionali sarà inoltre esaminata in seno al gruppo di lavoro corrispondente di Eurostat, in stretta collaborazione con la Banca centrale europea e la Direzione generale degli affari economici e finanziari della Commissione europea, in modo da elaborare la relazione di cui all'articolo 8 del regolamento."

DICHIARAZIONE 60/02

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione rilevano che lo Stato membro di consumo mantiene il pieno diritto di controllare, se necessario, il soggetto passivo non stabilito per garantire che sia pagato l'importo corretto dell'imposta. Tuttavia, per motivi pratici, le formalità di identificazione e il controllo ordinario dell'osservanza del regime particolare da parte dei soggetti passivi non stabiliti dovrebbero essere effettuati in primo luogo dallo Stato membro di identificazione. Qualora siano necessari controlli, gli Stati membri cercheranno di coordinarli, allo scopo di ridurre al minimo i costi sia per le amministrazioni che per i soggetti passivi non stabiliti che si avvalgono del regime particolare."

DICHIARAZIONE 61/02

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione prendono atto che il fatto di disciplinare il luogo dell'imposizione per i giochi d'azzardo lascia impregiudicate le attuali esenzioni negli Stati membri e le attuali restrizioni per quanto riguarda l'accesso alla prestazione transfrontaliera di servizi di questo tipo."

DICHIARAZIONE 62/02

Dichiarazione delle delegazioni belga, danese, francese, irlandese, austriaca, finlandese e del Regno Unito

"Le delegazioni B, DK, F, IRL, A, FIN, UK chiedono alla Commissione di accelerare il riesame e la revisione dell'articolo 9 della sesta direttiva IVA, e di tener conto in particolare delle attuali distorsioni nel mercato interno relative al leasing transfrontaliero di mezzi di trasporto."

DICHIARAZIONE 63/02

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione dichiara che gli scambi di informazioni di cui agli articoli 9 ter e 9 quater del regolamento dovrebbero effettuarsi mediante il sistema di messaggeria CCN/CSI. Il Consiglio prende atto di questa dichiarazione."

DICHIARAZIONE 64/02

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione prende atto che il Consiglio ha adottato all'unanimità un testo relativo alla cooperazione amministrativa fondato sull'articolo 93 del trattato. Ribadisce la propria posizione, in linea con la sua proposta originaria, secondo la quale la base giuridica per il testo dovrebbe essere l'articolo 95 del trattato. La Commissione ricorda che l'obiettivo principale del regolamento non è armonizzare le disposizioni fiscali bensì garantire lo scambio di informazioni tra Stati membri."

DICHIARAZIONE 65/02

Dichiarazione della Commissione e del Consiglio

"La Commissione e il Consiglio dichiarano che la modifica dell'articolo 6, paragrafo 4 è volta a estendere la possibilità di verificare i numeri di identificazione IVA alle persone che forniscono i servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino della sesta direttiva IVA e non a cambiare le procedure di verifica vigenti negli Stati membri."

DICHIARAZIONE 66/02

Dichiarazione della delegazione olandese

"I Paesi Bassi, esprimendo voto contrario, non intendono ostacolare il processo decisionale sulla direttiva in oggetto. Inoltre, il voto contrario dei Paesi Bassi non è dovuto agli emendamenti apportati dal Parlamento europeo in seconda lettura. I Paesi Bassi hanno votato contro l'adozione di questa direttiva per lo stesso motivo per cui hanno dato voto contrario al momento della definizione della posizione comune, durante la sessione del Consiglio del 6 dicembre 2001. I Paesi Bassi erano e sono tuttora del parere che un termine ultimo definitivo – il 1° gennaio 2009 – per la completa liberalizzazione del mercato dei servizi postali sia essenziale tanto per il mercato quanto per i consumatori, avendo ambedue diritto ad avere certezza al riguardo."

DICHIARAZIONE 67/02

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ricorda l'importanza del fondo sociale europeo nell'appoggiare la strategia europea per l'occupazione. Sottolinea tra l'altro l'importanza delle misure innovative sostenute in virtù dell'articolo 6 del regolamento del Fondo sociale europeo ¹ per rafforzare l'applicazione della strategia europea per l'occupazione a livello locale. Essa ricorda anche i suoi impegni per garantire una diffusione adeguata dei risultati delle attività del Fondo, incluso l'articolo 6, al fine di prevedere un input adeguato alla strategia europea per l'occupazione.

Nell'applicare quindi la decisione sulle misure di incentivo per l'occupazione, la Commissione fornirà le sinergie necessarie con attività di diffusione dell'informazione del Fondo sociale europeo.

La Commissione informerà il Parlamento europeo circa le priorità adottate nell'ambito dell'articolo 6 del Fondo sociale europeo e, in particolare, sulle iniziative a livello locale."

¹ Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 sul Fondo sociale europeo, GU L 213 del 13.8.1999.

DICHIARAZIONE 68/02

Concernente l'articolo 1, quarto comma del regolamento: sede dell'impresa comune

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione:

"Il Consiglio e la Commissione, visto il carattere non commerciale delle attività dell'impresa comune, invitano lo Stato membro nel cui territorio sarà stabilita la sede a esonerare l'impresa comune stessa e il relativo personale da qualsiasi imposta, onere sociale e obbligo analogo ai sensi del diritto comunitario e nazionale applicabile. Il Consiglio invita la Commissione a provvedere all'attuazione della presente disposizione e a riferirgli in caso di difficoltà."

DICHIARAZIONE 69/02

Concernente l'articolo 1, quarto comma del regolamento: sede dell'impresa comune

Dichiarazione unilaterale del Belgio:

"Il Regno del Belgio, visto il carattere non commerciale delle attività dell'impresa comune, si impegna a garantire all'impresa comune e al relativo personale tutti i vantaggi e le agevolazioni compatibili con il diritto comunitario e nazionale."

DICHIARAZIONE 70/02

Concernente l'articolo 3, paragrafo 4 l'articolo 7 del regolamento: procedura di decisione del Consiglio di vigilanza e del Consiglio di sicurezza

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione:

"Il Consiglio e la Commissione convengono che, se il consiglio di vigilanza o il consiglio di sicurezza non pervengono a una decisione, la Presidenza riferirà agli organi del Consiglio al fine di esaminare le soluzioni opportune."

DICHIARAZIONE 71/02

Concernente l'articolo 8, paragrafo 2 dello statuto: funzioni del consiglio di amministrazione:

Dichiarazione unilaterale della Commissione:

"La Commissione provvederà affinché il Consiglio di amministrazione stabilisca rapidamente norme precise volte a prevenire ed a far cessare conflitti di interesse che potrebbero sorgere fra l'impresa comune, da un lato, ed i membri del suo personale, o le imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, dall'altro. Dette norme si baseranno sui seguenti principi :

- Le imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino evitano di intervenire in qualsiasi maniera nella preparazione e nelle procedure degli appalti aggiudicati dall'impresa comune ed ai quali queste imprese o i raggruppamenti cui appartengono partecipano o possono partecipare.
- I membri degli organi dirigenti e del personale dell'impresa comune aventi un vincolo diretto o indiretto con le imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino sono esclusi dalle procedure degli appalti aggiudicati dall'impresa comune. In particolare, essi non possono prendere parte alla definizione dei capitolati d'onere o dei termini di riferimento degli appalti aggiudicati dall'impresa comune, all'apertura dei plichi, alla valutazione delle offerte ricevute ed alle riunioni degli organi dell'impresa comune chiamati a pronunciarsi sulla scelta del o dei cofornitori nel quadro di detti appalti.

Sarà considerato in particolare legato direttamente a una siffatta impresa chiunque sia o sia stato recentemente alle dipendenze di tale impresa.

Sarà considerato in particolare legato indirettamente a una siffatta impresa chiunque sia o sia stato recentemente alle dipendenze di un'impresa che abbia un rapporto contrattuale con tale impresa."

DICHIARAZIONE 72/02

Concernente l'articolo 9, paragrafo 4 dello statuto: trattamento dei documenti

Dichiarazione unilaterale della Svezia:

"Con particolare riferimento alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione riguardante il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43 e GU L 173 del 27.6.2001, pag. 5), la Svezia si compiace dell'articolo 9, paragrafo 4 dello statuto dell'impresa comune GALILEO. Questo articolo permette al pubblico di avere accesso ai documenti dell'impresa comune nei limiti di quanto deciso dal comitato esecutivo tenendo conto dei principi e dei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001."

DICHIARAZIONE 73/02

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione prende atto del testo dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva sul rumore ambientale quale concordato dai membri del Comitato di conciliazione per il Parlamento europeo ed il Consiglio. La Commissione ritiene che le proposte legislative in materia di riduzione delle emissioni sonore provenienti dalle principali fonti di emissione debbano essere formulate sul fondamento di validi riscontri obiettivi. Questa posizione corrisponde all'"approccio basato sulla conoscenza" per tutte le iniziative politiche della Comunità, quale proposto nel Sesto programma di azione ambientale (doc. COM(2001) 31), approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

A tale riguardo, un elemento essenziale è costituito dalle relazioni che la direttiva impone agli Stati membri di presentare con riferimento agli indicatori armonizzati di inquinamento acustico. La presentazione di questi dati armonizzati in tutto la Comunità consentirà alla Commissione di valutare adeguatamente l'incidenza e i benefici delle singole misure prospettabili prima di proporre provvedimenti legislativi comunitari.

Pertanto, in armonia con le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione valuterà se sia necessario presentare nuove proposte legislative e si riserva di decidere in merito alla loro opportunità e al momento in cui presentarle. Questa posizione è in sintonia con il diritto d'iniziativa della Commissione - sancito dal trattato - mentre il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, in ordine alla presentazione di nuove proposte entro termini prefissati risulterebbe pregiudizievole all'esercizio di tale diritto."

DICHIARAZIONE 74/02

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio

"Il Parlamento europeo e il Consiglio ribadiscono il loro impegno a proseguire l'esame della proposta della Commissione concernente gli altri agenti fisici (campi acustici udibili, campi elettrici, campi magnetici e loro combinazioni). Tenuto conto tuttavia delle difficoltà tecniche inerenti agli altri agenti fisici, è stata accordata priorità alle vibrazioni. Il Parlamento europeo e il Consiglio riconoscono nondimeno la necessità di adottare quanto prima possibile direttive concernenti gli altri agenti fisici contemplati nella proposta della Commissione".

DICHIARAZIONE 75/02

Dichiarazione della delegazione olandese

"I Paesi Bassi non possono accettare la presente proposta di direttiva recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso delle paraffine clorate a catena corta, in quanto tale proposta non prevede alcuna modifica nel dispositivo della direttiva.

I Paesi Bassi hanno applicato la decisione 95/01 della Commissione di Parigi per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (PARCOM) e ritengono che tale decisione sia vincolante anche per la Comunità europea. I Paesi Bassi hanno notevoli difficoltà ad accettare di non poter continuare, in seguito all'attuazione di una direttiva comunitaria, ad ottemperare agli impegni assunti in base a trattati internazionali.

I Paesi Bassi si riservano il diritto di adire la Corte di giustizia europea affinché verifichi la legittimità della misura in questione, ovvero di aderire a qualunque altro ricorso analogo presentato da altre parti."

DICHIARAZIONE 76/02

Dichiarazione della delegazione finlandese

"All'atto dell'adozione, nel 1998, della precedente decisione relativa al contingentamento per la produzione di fecola di patate, il Consiglio e la Commissione hanno fatto una dichiarazione nella quale affermavano che in sede di esame delle modalità da seguire per far fronte ad un'espansione nel mercato della fecola di patate, avrebbero tenuto conto dei problemi particolari esistenti in talune regioni della Comunità.

Il consumo di fecola di patate nell'industria della carta finlandese è aumentato costantemente a partire dal 1995. A quell'epoca il consumo era di 107.000 tonnellate, di 135.000 nel 2000 e nel 2005 si prevede che raggiungerà le 180.000 tonnellate. La fecola di patate è utilizzata in particolare per la produzione di carta fine e carta patinata. La nostra industria ha incontrato problemi nel reperimento del quantitativo necessario di fecola sul mercato interno. Anche quest'anno l'industria importerà 10.000 tonnellate circola di fecola modificata di tapioca da paesi terzi.

La Finlandia ritiene che prendendo in considerazione l'impegno assunto dal Consiglio e dalla Commissione nel 1998, nonché l'accresciuto consumo di fecola da parte dell'industria nazionale della carta, il contingente per la produzione della Finlandia avrebbe dovuto essere aumentato ad un livello più prossimo all'attuale capacità di trasformazione, che è di 78.000 tonnellate.

La Finlandia chiede che della sua richiesta sia tenuto conto all'atto della prossima revisione del contingentamento per la produzione della fecola di patate. Non essendo ciò avvenuto nella presente decisione, la Finlandia si asterrà dalla votazione."

MAGGIO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Procedura scritta completata il 2 maggio 2002 • Posizione comune del Consiglio che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo Doc. 7975/02 + allegato • Decisione del Consiglio che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2001/927/CE Doc. 7976/02, compreso articolo 1 2424° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 7 maggio 2002 • Decisione del Consiglio concernente la proroga della qualità di impresa comune alla Hochttemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) Doc. 6814/02 • Decisione del Consiglio concernente la proroga dei vantaggi concessi alla Hochttemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) Doc. 7318/02 Creazione di sistemi nazionali di sorveglianza e controllo della presenza di materie radioattive nel riciclaggio di materiali metallici negli Stati membri Doc. 8004/02	
<u>Dichiarazione della delegazione austriaca resa pubblica</u> <i>"L'Austria continua a ritenere che la Commissione debba essere incoraggiata a proporre misure volte a ridurre al minimo, per quanto possibile, la presenza di materie radioattive, rilevanti sotto il profilo della radioprotezione, nelle importazioni di materiali metallici".</i> Decisione del Consiglio relativa alla designazione della capitale europea della cultura 2005 Doc. 7560/02	

MAGGIO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sul seguito da riservare al Libro bianco della Commissione dal titolo "Un nuovo impulso per la gioventù europea" Doc. 6367/02 + COR 1 (nl) + COR 2 (fr) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa Doc. PE-CONS 3625/02 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese Doc. 7823/02 Procedura scritta completata il 21 maggio 2002 Posizione comune del Consiglio sull'accoglienza temporanea di alcuni Palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea Doc. 8994/02 + ADD 1 2426° Consiglio "Mercato interno, consumatori e turismo" 21 maggio 2002 • Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica la decisione 2001/934/CECA relativa a talune misure applicabili al Kazakistan riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA Doc. 7298/02 • Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica la decisione 2001/932/CECA relativa a talune misure applicabili alla Federazione Russa riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA Doc. 7299/02 Regolamento del Consiglio che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia Doc. 8418/02	

MAGGIO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio che attua l'azione comune 1999/878/PESC diretta a contribuire al programma di cooperazione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa Doc. 7468/02 Azione comune relativa al contributo dell'Unione europea al rafforzamento della capacità delle autorità georgiane di appoggiare e proteggere la missione di osservatori dell'OSCE ai confini fra la Georgia e la Repubblica di Inguscezia e la Repubblica cecena della Federazione russa Doc. 8151/02 Risoluzione del Consiglio sul futuro del turismo europeo Doc. 8447/02 2428° Consiglio "Agricoltura" del 27 maggio 2002 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta inteso ad associare Malta al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) Doc. 8278/02 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita Doc. 7328/02 + COR 1 (fi) + COR 2 (sv) + ADD 1 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi Doc. 7473/02 + COR 1 (fi) + COR 2 + ADD 1	

MAGGIO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi 7100/02 + COR 1 (fi) + ADD 1 Azione comune 2002/ /PESC del Consiglio relativa al sostegno finanziario al processo internazionale di negoziato diretto all'adozione di un codice di condotta internazionale contro la proliferazione dei missili balistici Doc. 8892/02 + COR 1 (sv) Azione comune del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan Doc. 8974/02 Posizione comune del Consiglio sulla Nigeria e recante abrogazione della posizione comune 2001/373/PESC Doc. 8976/02 + COR 1 (en) • Posizione comune del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di Usama bin Laden, dei membri dell'Organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate e che abroga le posizioni comuni 96/746/CFSP, 1999/727/CFSP, 2001/154/CFSP e 2001/771/CFSP Doc. 5949/02 + REV 1 (fi) • Regolamento del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Taliban e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Taliban dell'Afghanistan Doc. 8489/02 + REV 1 (fi) <u>Dichiarazione del Consiglio e della Commissione resa pubblica</u> <i>"Il Consiglio e la Commissione convengono che possono essere forniti i mezzi per soddisfare i bisogni umani minimi essenziali di base delle persone fisiche indicate dal Comitato per le sanzioni ed elencate nell'allegato I.</i>	

MAGGIO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
<i>Quanto all'articolo 10 del regolamento, segnatamente il paragrafo 2, il Consiglio e la Commissione convengono che detto articolo lascia agli Stati membri la possibilità di determinare il carattere delle sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del medesimo, a condizione che siffatte sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Il Consiglio e la Commissione convengono altresì che tale articolo non pregiudica in alcun modo le vigenti competenze in materia di diritto penale."</i> Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso Doc. 8238/02 2429° Consiglio "Sviluppo" del 30 maggio 2002 Regolamento del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002 - 17 gennaio 2005 Doc. 6574/02 Regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo 2000-2001 che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002 Doc. 6103/02	